

e 48. La linea giunge così ad incontrare la « strada provinciale da Oulx a Susa », come è segnata sullo stesso foglio di mappa: da questo punto la linea scende verso sud-ovest, percorrendo il contorno del mappale 279, che risulta sempre esterno, fino ad incontrare il confine di separazione fra il mappale 278 ed il mappale 279. Giunta a tale punto di incontro, la linea scendendo verso sud-ovest percorre il contorno del mappale 278, lasciato all'interno, per lasciare all'esterno i mappali 279 e 316. La linea prosegue allora verso nord-ovest lasciando all'interno successivamente i mappali 317, 380 e 154 ed all'esterno i mappali 277, 381 e 155, attraversando cioè le antiche strade provinciali Susa-Oulx. Giunta così al punto di incontro fra i mappali 155 (esterno), 154 (interno) e 160 (esterno), la linea devia un poco verso nord-est lungo il confine del mappale 154 (interno) per poi salire verso nord fino a raggiungere il rivo Pontet, lasciando all'interno del perimetro, successivamente i seguenti mappali: 152, 150, 137, 136, 135, 71, 72, 294, 4 e 3 e lasciando pertanto all'esterno del perimetro i seguenti mappali: 160, 162, 164, 165, 166, 134, 118, 416, 117, 73, 1 e 29. La linea è giunta così al punto di incontro fra il rivo Pontet ed il confine di separazione fra i mappali 3 (interno) e 29 (esterno): facendo ora riferimento al foglio 5 II NE della carta d'Italia dell'I.G.M. (scala 1:25.000), denominata Exilles, la linea percorre verso nord-ovest tale rivo fino ad incontrare la strada carrozzabile comunale che, derivando dalla strada statale n. 24 del Monginevro conduce ad Eclause ed alle Grange della Valle. La linea segue allora verso nord-est tale strada, fino ad incontrare il confine comunale Salbertrand-Exilles: tale confine la linea segue scendendo verso sud-est, fino a raggiungere il fiume Dora Riparia, che la linea segue per breve tratto contro corrente, per raggiungere il punto inizialmente considerato come origine della linea stessa.

(Omissis).

(965)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1978.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e prodotti biologici nell'officina della ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. B. Delfino di L. Bignami e B. Lepora, in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti ACIS n. 476 in data 4 marzo 1956 e n. 718 in data 18 ottobre 1956 la ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. B. Delfino di L. Bignami e B. Lepora fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Martiri della Libertà n. 18, specialità medicinali e prodotti biologici;

Vista la lettera in data 1° novembre 1977, con la quale la ditta comunica di aver cessato ogni attività;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. B. Delfino di L. Bignami e B. Lepora l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e prodotti biologici nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Martiri della Libertà, 18, concessa con decreti ACIS n. 476 del 4 marzo 1956 e n. 718 del 18 ottobre 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 20 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1211)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1978.

Revoca dell'autorizzazione a produrre autovaccini nell'officina della ditta Istituto chimico biologico fisioterapico, in Napoli.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ACIS in data 7 aprile 1954 la ditta Istituto chimico biologico fisioterapico fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via Gaetano Filangieri, 21, autovaccini;

Vista la lettera in data 6 aprile 1977 della regione Campania Ufficio medico provinciale di Napoli, nella quale viene affermato che all'indirizzo sopraindicato non esiste alcuna officina farmaceutica;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata alla ditta Istituto chimico biologico fisioterapico l'autorizzazione a produrre autovaccini nell'officina farmaceutica sita in Napoli, via Gaetano Filangieri, 21, concessa con decreto ACIS in data 7 aprile 1954.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 20 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(1092)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1978.

Riconoscimento dei gas tetraidrotiofene, dietilsolfuro, etilpropilsolfuro, etilmercaptano ai sensi e per gli effetti del regolamento speciale per l'impiego di gas tossici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 2, 4 e 68 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici;

Ritenuto che il tetraidrotiofene, il dimetilsolfuro, il dietilsolfuro, l'etilpropilsolfuro e l'etilmercaptano, per le loro caratteristiche chimiche, fisiche e tossicologiche, debbono essere considerate gas tossici, ai sensi e per gli effetti del sopracitato regolamento speciale;

Sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 29 ottobre 1977;

Decreta:

Art. 1.

Le sostanze denominate « Tetraidrotiofene », « Dietilsolfuro », « Dimetilsolfuro », « Etilpropilsolfuro », « Etilmercaptano », sono ufficialmente riconosciute come gas tossici ai sensi e per gli effetti del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modificazioni.

Art. 2.

All'elenco dei gas tossici approvato con decreto ministeriale 6 febbraio 1935 sono aggiunte le voci « Tetraidrotiofene », « Dimetilsolfuro », « Etilpropilsolfuro », « Etilmercaptano », « Dietilsolfuro ».

Le operazioni di utilizzazione, custodia, conservazione e trasporto per quantitativi inferiori al chilogrammo di dette sostanze, non sono soggette alle autorizzazioni previste dal regolamento di cui alle premesse.

Le norme del sopraindicato regolamento non si applicano altresì al gas di città ed ai gas di petroli liquefatti (GPL) nei quali dette sostanze sono presenti come odorizzanti.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

(954)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Casa '78 - XV Salone internazionale delle arti domestiche », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Casa '78 - XV Salone internazionale delle arti domestiche », che avrà luogo a Torino dal 23 marzo al 2 aprile 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 gennaio 1978

(1010)

p. Il Ministro: CARTA

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « LXXX Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia - Fiera agricola » - « XXXI Salone della macchina agricola », in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « LXXX Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia - Fiera agricola » - « XXXI Salone della macchina agricola », che avranno luogo a Verona dal 12 al 19 marzo 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 gennaio 1978

p. Il Ministro: CARTA

(1011)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1978.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « IX Esposizione internazionale del regalo novità » - « IX Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze » - « XVII Esposizione internazionale del caravan camping », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « IX Esposizione internazionale del regalo novità » - « IX Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze » - « XVII Esposizione internazionale del caravan camping », che avranno luogo a Genova dal 10 al 19 marzo 1978, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 24 gennaio 1978

p. Il Ministro: CARTA

(1012)